

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

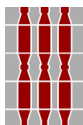
e-mail: atti@crumbria.it

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Filipponi, Proietti, Betti, Michelini e Simonetti

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25
GENNAIO 2005, N. 1 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA
LOCALE)”***



Relazione Illustrativa

alla Proposta di Legge “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)”

La presente proposta di legge interviene sulla **legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)**, che rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'organizzazione e il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale nella Regione Umbria. A vent'anni dalla sua emanazione, l'esperienza applicativa della Legge Regionale n. 1/2005 ha evidenziato la necessità di aggiornare e integrare alcune disposizioni al fine di adeguarle alle mutate esigenze operative, organizzative e formative degli operatori di polizia locale, nonché alle evoluzioni della normativa statale e alle migliori prassi consolidate sul territorio.

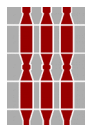
L'obiettivo principale è quello di rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle attività di polizia locale, valorizzando il ruolo cruciale di questi operatori per la sicurezza urbana, il controllo del territorio e il supporto alle comunità, in un'ottica di cooperazione inter-istituzionale e di costante miglioramento professionale.

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di adeguare la normativa regionale alle attuali sfide operative, garantendo maggiore efficienza, professionalità e sicurezza per gli operatori. Le disposizioni introdotte, in particolare quelle relative alla formazione, all'autotutela e alle collaborazioni inter-comunali, contribuiranno a valorizzare il ruolo insostituibile della polizia locale al servizio delle comunità umbre, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini e la capacità di risposta del territorio in ogni contesto.

Obiettivi della Proposta di Legge

La proposta di legge si pone i seguenti obiettivi principali:

- **Ottimizzare la composizione e il funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Polizia Locale:** garantendo una maggiore rappresentatività territoriale e razionalizzando la partecipazione.
- **Uniformare le procedure e la modulistica:** al fine di migliorare l'operatività e la riconoscibilità dell'azione della polizia locale su tutto il territorio regionale.
- **Potenziare la formazione e l'aggiornamento professionale:** introducendo percorsi formativi obbligatori per il personale di nuova assunzione e corsi specialistici per fronteggiare emergenze e calamità naturali.
- **Modernizzare gli strumenti operativi e di autotutela:** consentendo l'adozione di presidi difensivi non letali e di supporto psicologico per gli operatori.
- **Razionalizzare l'organizzazione dei servizi:** promuovendo forme di collaborazione e convenzionamento tra enti locali per l'impiego del personale e la definizione dei fabbisogni.
- **Istituire una Giornata Regionale della Polizia Locale:** per riconoscere pubblicamente l'impegno e il sacrificio degli operatori.
- **Semplificare le procedure concorsuali:** attraverso l'introduzione di un corso-concorso unico regionale per le assunzioni.
- **Aggiornare e armonizzare la terminologia:** sostituendo il termine "municipale" con "locale" per allinearsi alla normativa statale



Gruppo assembleare
Partito Democratico

In particolare:

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2) L'abrogazione della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 mira a snellire le disposizioni relative alle funzioni della polizia locale, eliminando un punto che, per obsolescenza o ridondanza, non risulta più essenziale nel quadro attuale.

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3) Le modifiche all'articolo 3 sono volte a riorganizzare la composizione del **Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Polizia Locale**.

La nuova formulazione della lettera d) del comma 3 garantisce una più equilibrata rappresentanza dei Corpi di polizia locale, suddividendo i sei rappresentanti in base alle fasce demografiche dei comuni (sotto 10.000, tra 10.000 e 30.000, sopra 30.000 abitanti). Questo assicura che le diverse realtà territoriali e le loro specifiche esigenze siano adeguatamente rappresentate. L'introduzione del comma 7, che stabilisce la gratuità della partecipazione al Comitato, intende contenere i costi a carico del bilancio regionale, promuovendo la partecipazione su base volontaria e di servizio.

Art. 3 (Modificazioni all'articolo 4) Le integrazioni all'articolo 4 mirano a migliorare l'efficacia dell'attività del Comitato. L'aggiunta della lettera b bis) al comma 2, riguardante la **modulistica in uso**, è cruciale per uniformare i contenuti a livello regionale, favorendo la chiarezza e l'efficienza delle procedure amministrative e operative. La sostituzione della lettera c) del comma 2 attribuisce il ruolo del Comitato nella definizione dei **corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione**, specificando che questi devono essere coerenti con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e includere anche corsi specifici previsti all'articolo 5, comma 1, lettera g), assicurando una formazione continua e aggiornata.

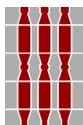
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5) Le modifiche all'articolo 5 sono di fondamentale importanza per la **formazione e l'aggiornamento del personale**. Il comma 1 rettifica un riferimento normativo, sostituendo il D.Lgs. 271/1989 con la Legge 65/1986, garantendo l'allineamento alla normativa statale vigente.

L'introduzione del comma 4 bis stabilisce l'obbligo per il personale di nuova assunzione di frequentare un **corso di formazione regionale** presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e di svolgere un periodo di addestramento pratico presso il proprio o altri comuni convenzionati, assicurando un'adeguata preparazione iniziale e una maggiore professionalità fin dall'ingresso nel ruolo.

Art. 5 (Modificazioni all'articolo 6) La sostituzione del comma 2 dell'articolo 6 sulla Polizia Provinciale mira a chiarire che il regolamento del Corpo di polizia provinciale deve determinare l'organizzazione e l'organico in base ai **compiti e ai servizi da svolgere sul territorio**, garantendo una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche delle Province.

Art. 6 (Modificazioni all'articolo 7) Le numerose modifiche all'articolo 7 hanno l'obiettivo primario di **armonizzare la terminologia**, sostituendo il termine "municipale" con "locale" nella rubrica e in diversi commi. Questa modifica è essenziale per allinearsi alla denominazione adottata a livello nazionale.

Il comma 4 della lettera a) del comma 3 aggiunge un criterio per le convenzioni tra comuni, specificando che sono applicabili per gli enti che non raggiungono il numero minimo di operatori previsto, favorendo l'aggregazione dei servizi.



Gruppo assembleare
Partito Democratico

La modifica al comma 7, che sostituisce il rapporto "ogni 700 abitanti" con **"ogni 1000 abitanti"** per il numero di operatori, è una revisione dei criteri di dimensionamento degli organici che tiene conto delle attuali capacità degli enti locali e delle reali esigenze operative.

Infine, l'introduzione del comma 6 bis, che prevede il rilascio di una **tessera di riconoscimento** con caratteristiche stabilite da regolamento regionale, uniforma l'identificazione degli operatori e ne rafforza il riconoscimento pubblico.

Art. 7 (Integrazioni alla l.r. 1/2005) L'introduzione dell'articolo 8 bis promuove gli **accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso**. Questa disposizione è fondamentale per affrontare esigenze temporanee e di emergenza, consentendo l'impiego flessibile di operatori di polizia locale presso diverse amministrazioni.

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 9) Le modifiche all'articolo 9 rafforzano gli standard operativi e la tutela degli operatori. L'obbligo di trasmettere copia del regolamento del Corpo alla Giunta Regionale (comma 1) garantisce un maggiore controllo e omogeneità.

La nuova formulazione del comma 3, che stabilisce che i **servizi di pattugliamento, pronto intervento e controllo del territorio siano svolti, di norma, da almeno due unità armate**, salvo diversa disposizione nei regolamenti comunali.

L'introduzione dei commi 4 bis e 4 ter è cruciale per la **sicurezza e il benessere del personale**: il primo impone l'adozione di un **documento di valutazione dei rischi specifico per la polizia locale**, mentre il secondo consente agli enti locali di prevedere il **supporto psicologico** per gli operatori sottoposti a stress lavoro correlato, riconoscendo la specificità e la delicatezza delle mansioni svolte.

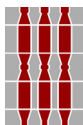
Art. 9 (Integrazioni alla l.r. 1/2005) Questo articolo introduce due articoli:

- **Art. 9 bis (Strumenti di autotutela):** Consente ai Comuni di dotare gli operatori di polizia locale di **presidi tattici difensivi diversi dalle armi**. Questa previsione risponde alla crescente necessità di strumenti che garantiscano la prevenzione e la protezione dai rischi professionali, tutelando l'incolumità personale degli operatori in situazioni che non richiedono l'uso dell'arma da fuoco.
- **Art. 9 ter (Giornata regionale della polizia locale):** Istituisce la **Giornata Regionale della Polizia Locale** in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano (20 gennaio). Questa iniziativa, oltre a celebrare l'impegno degli operatori, prevede la premiazione di coloro che si sono distinti per meriti particolari, rafforzando il senso di appartenenza e il riconoscimento pubblico del loro prezioso lavoro.

Art. 10 (Modificazioni all'articolo 11) Le modifiche all'articolo 11 sono volte a ridefinire i percorsi formativi. Viene abrogata la lettera a) del comma 1. L'introduzione delle lettere b bis) e b ter) al comma 1 introduce **corsi di formazione obbligatori per il personale neoassunto** (con addestramento pratico) e **corsi propedeutici per la partecipazione ai concorsi**, garantendo un elevato standard di preparazione fin dall'inizio della carriera.

Le successive modifiche allineano i riferimenti normativi e introducono i commi 3 ter e 3 quater, che prevedono **interventi formativi specifici in collaborazione con la Protezione Civile regionale** per gli operatori di polizia locale, al fine di prepararli a fronteggiare eventi eccezionali e calamità.

Art. 11 (Integrazioni alla l.r. 1/2005) L'introduzione dell'articolo 11 bis disciplina il **corso-concorso unico regionale** o la selezione pubblica per la creazione di un elenco di idonei per l'assunzione del personale di polizia locale. Questa misura mira a



Gruppo assembleare
Partito Democratico

razionalizzare e velocizzare le procedure concorsuali, garantendo al contempo una selezione qualificata e uniforme a livello regionale. Viene previsto l'affidamento alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e la ripartizione dei costi tra gli enti tramite convenzione. La formazione svolta nel corso-concorso sarà un titolo valutabile in altre procedure selettive.

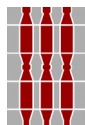
Art. 12 (Modificazioni all'articolo 12) La sostituzione del comma 1 dell'articolo 12 semplifica la disciplina per l'adozione del Regolamento che stabilisce le **caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei segni distintivi e delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi.**

Art. 13 (Modificazioni all'articolo 14) La sostituzione del comma 1 dell'articolo 14 impone agli enti locali di **adeguare i propri regolamenti e disposizioni entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 Norma finanziaria L'articolo 14, comma 1 prevede l'autorizzazione di spesa di euro **10.000** per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 che introduce l'articolo 9 ter (Giornata della polizia locale)

Il comma 2 prevede un'autorizzazione di spesa di **euro 15.000** per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b ter (corsi propedeutici per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale).

L'articolo 14, comma 5, specifica che l'attuazione della maggior parte delle disposizioni della presente legge ricade sugli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio e della finanza pubblica regionale.



Relazione Tecnico-Finanziaria alla Proposta di Legge

“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)”

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2): L'abrogazione della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 non comporta impatti tecnici o finanziari significativi, in quanto si tratta di una semplificazione normativa che non introduce nuove funzioni o oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3): Le modifiche alla composizione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale (comma 1) cambiano la rappresentatività territoriale. Dal punto di vista tecnico-organizzativo, ciò richiederà una revisione delle procedure di designazione dei membri ma non comporterà oneri aggiuntivi, poiché il comma 2 (sostituzione del comma 7) introduce esplicitamente la **gratuità della partecipazione al Comitato e l'assenza di rimborsi spesa a carico della Regione**.

Art. 3 (Modificazioni all'articolo 4): L'introduzione della lettera b bis) sull'uniformità della modulistica (comma 1) e la nuova formulazione della lettera c) sui corsi di formazione (comma 2) promuovono la standardizzazione e il miglioramento della qualità della formazione. Gli oneri relativi alla modulistica saranno a carico degli enti locali per l'adeguamento, ma si tratta di costi ordinari di gestione. Per la formazione, la norma stabilisce che il Comitato esprima un parere, ma la gestione e il finanziamento dei corsi sono demandati alle previsioni degli articoli successivi.

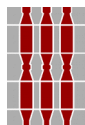
Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5): Il comma 1 aggiorna un riferimento normativo; non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 introduce l'obbligo per il **personale di nuova assunzione di frequentare un corso di formazione organizzato dalla Regione e realizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica**, con periodo di addestramento pratico. Tecnicamente, questo richiederà alla Scuola Umbra di strutturare e erogare tali corsi. I costi di tale formazione sono parte integrante della spesa complessiva prevista per la formazione di cui agli articoli 10 e 11. L'addestramento presso i Comuni sarà a carico dei bilanci comunali per il personale assunto, rientrando nelle normali spese per il personale.

Art. 5 (Modificazioni all'articolo 6): La modifica al comma 2 dell'articolo 6, relativa al regolamento del Corpo di polizia provinciale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale né a carico delle province, trattandosi di una norma ordinamentale.

Art. 6 (Modificazioni all'articolo 7): Le numerose sostituzioni del termine "municipale" con "locale" (commi 1, 2, 3, 5, 6, 7) sono modifiche di adeguamento normativo che non generano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La modifica al comma 7, che cambia il rapporto numerico degli operatori da "ogni 700 abitanti" a **"ogni 1000 abitanti"**, potrebbe avere un impatto tecnico di riorganizzazione degli organici a livello comunale e, potenzialmente, di contenimento della spesa per il personale a carico degli enti locali, in quanto il parametro per il fabbisogno di personale si amplia. L'introduzione del comma 6 bis sulla **tessera di riconoscimento** richiederà ai Comuni di dotare il personale di tale tessera; il costo sarà a carico dei singoli bilanci comunali e rientra tra le spese correnti per l'equipaggiamento. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Gruppo assembleare
Partito Democratico

Art. 7 (Integrazioni alla l.r. 1/2005 - Art. 8 bis): L'articolo 8 bis promuove gli **accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e soccorso**. Tecnicamente, ciò richiederà la stesura di convenzioni. Dal punto di vista finanziario, la norma stabilisce che gli operatori mantengano la dipendenza dall'ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Pertanto, **non sono previsti oneri aggiuntivi per la Regione**, e gli enti locali gestiranno tali impieghi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio attraverso accordi compensativi o di reciprocità.

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 9): L'obbligo di trasmissione del regolamento alla Giunta regionale (comma 1) non ha impatti finanziari.

La disposizione che i servizi di pattugliamento siano svolti da almeno due unità equipaggiate con armi per l'autodifesa (comma 2) può avere un impatto tecnico-organizzativo per i Comuni, richiedendo una revisione dei turni e degli organici, ma ciò non comporta oneri finanziari per la Regione.

L'introduzione dei commi 4 bis e 4 ter, che prevedono il **documento di valutazione dei rischi specifico e il supporto psicologico**, impone oneri agli enti locali. Questi costi saranno a carico dei bilanci comunali, rientrando nelle spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro e il benessere del personale, che sono già obblighi o facoltà previste dalla normativa generale.

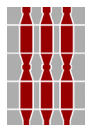
Art. 9 (Integrazioni alla l.r. 1/2005 - Artt. 9 bis e 9 ter):

- **Art. 9 bis (Strumenti di autotutela):** La possibilità per i Comuni di dotare gli operatori di **presidi tattici difensivi diversi dalle armi** è una facoltà. I costi per l'acquisto di tali dotazioni saranno interamente a carico dei bilanci dei singoli Comuni che decideranno di avvalersene. Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
- **Art. 9 ter (Giornata regionale della polizia locale):** L'istituzione della giornata e la premiazione degli operatori (commi 1 e 2) richiederanno alla Regione di organizzare annualmente un evento. Il comma 3 prevede un regolamento di Giunta regionale per le caratteristiche delle onorificenze e le modalità di attribuzione. Sono previsti oneri a carico del bilancio regionale quantificati in euro 10.000.

Art. 10 (Modificazioni all'articolo 11): Le modifiche introducono **corsi di formazione per il personale neoassunto (b bis) e corsi propedeutici per i concorsi (b ter)**. I costi sostenuti per il personale neo assunto sono a carico degli enti locali e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. I costi di tali corsi, in particolare quelli propedeutici per l'accesso, sono esplicitamente finanziati dall'Art. 14, comma 2. Comportano oneri a carico del bilancio regionale, quantificati in euro 15.000.

L'integrazione **con corsi presso la Protezione Civile regionale (3 ter e 3 quater)** non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto rientra nei compiti della Protezione civile organizzare specifici interventi formativi per gli operatori del territorio ed i relativi costi rientrano nel finanziamento della legge 13/2024 – Disciplina del sistema regionale di protezione civile.

Art. 11 (Integrazioni alla l.r. 1/2005 - Art. 11 bis): L'articolo 11 bis introduce la facoltà per la Regione di bandire un **corso-concorso unico regionale o una selezione pubblica per l'assunzione di personale di polizia locale**. Questo processo sarà gestito dalla Scuola regionale di pubblica amministrazione Villa Umbra. Tecnicamente, ciò richiederà la strutturazione di procedure concorsuali complesse. Dal punto di vista finanziario, il



Gruppo assembleare
Partito Democratico

comma 3 stabilisce chiaramente che **le spese per l'espletamento del corso-concorso unico sono ripartite tra gli Enti locali aderenti alla convenzione**. Questo significa che la Regione agisce da organizzatore, ma gli oneri diretti sono a carico dei Comuni partecipanti. Non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 12 (Modificazioni all'articolo 12): La sostituzione del comma 1 consente che le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi siano stabilite con regolamento. Essendo una disposizione ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Art. 13 (Modificazioni all'articolo 14): L'obbligo di adeguamento dei regolamenti comunali entro sei mesi non comporta oneri finanziari diretti per la Regione, ma è un compito amministrativo per gli enti locali.

Analisi degli Oneri Finanziari e Copertura

L'impianto finanziario della proposta di legge è delineato dall'Art. 14 (Norma finanziaria), che distingue tra oneri a carico degli enti locali e oneri specifici a carico della Regione.

Oneri a carico degli Enti Locali: Il **comma 5 dell'Art. 14** stabilisce che: "All'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio e della finanza pubblica."

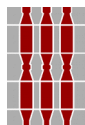
Questo significa che la gran parte delle modifiche proposte, che implicano adeguamenti organizzativi, acquisto di modulistica, dotazioni (es. tessere di riconoscimento, presidi di autotutela facoltativi), adeguamento dei regolamenti e oneri per la sicurezza e il supporto psicologico del personale, sono a carico dei **bilanci dei singoli Comuni e Province**. Si ritiene che tali costi rientrino nell'ordinaria gestione e nelle funzioni istituzionali già attribuite agli enti locali, o che le nuove previsioni (es. presidi di autotutela) siano facoltative e, se attuate, finanziate autonomamente. Anche le spese per i corso-concorsi unici saranno a carico degli enti locali partecipanti, come specificato all'Art. 11 bis, comma 3.

Oneri a carico della Regione Umbria:

Il comma 1 dell'articolo 9 introduce l'articolo 9 te che prevede l'autorizzazione alla spesa di euro 10.000, a carico della Regione per l'istituzione della giornata della polizia locale a valere sul Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 01 "Polizia locale e amministrativa".

Il **comma 1 dell'Art. 14** prevede un'autorizzazione di spesa specifica per la Regione: "Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 lettera b ter è autorizzata la spesa di euro 15.000 a valere su Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 01 "Polizia locale e amministrativa".

La **copertura** della spesa di euro 25.000 è finanziata mediante le risorse previste alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 01 "polizia locale e amministrativa", Titolo 1 spese correnti.



Gruppo assembleare
Partito Democratico

Quantificazione dei Costi per l'istituzione della giornata della polizia locale

L'articolo 9 ter della proposta di legge stabilisce che:

- "È istituita la giornata della polizia locale regionale... da celebrarsi ogni anno il 20 gennaio."
- "La Regione, per celebrare l'impegno della polizia locale premia gli operatori che si sono distinti per particolari meriti."
- "La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle stesse."

1. Costi organizzativi e logistici dell'evento:

- **Affitto location (se non di proprietà regionale):** Dipende dalla dimensione dell'evento e dal numero di partecipanti. Per una cerimonia istituzionale, si potrebbe utilizzare una sala conferenze regionale o comunale. Costo stimato: **€ 0 - € 3.000** (se si utilizzano spazi propri o convenzionati).
- **Allestimento (palco, audio, luci, sedie):** Costo stimato: **€ 500 - € 2.000**.
- **Servizio di segreteria e accoglienza:** Personale dedicato (interno o esterno) per la gestione degli inviti, accrediti, assistenza durante l'evento. Se gestito con personale interno, costi minimi. Costo stimato: **€ 0 - € 1.000**.
- **Materiale promozionale e comunicazioni:** Inviti, programmi, eventuali comunicati stampa. Costo stimato: **€ 200 - € 800**.
- **Rinfresco/catering (opzionale):** Costo stimato: **€ 500 - € 2.000** (a seconda del numero di partecipanti).

2. Costi per le onorificenze e premi:

- **Produzione delle onorificenze:** Medaglie, targhe, attestati. Il costo unitario può variare da decine a centinaia di euro, a seconda del materiale e della complessità. Ipotizzando un numero limitato di premiati (es. 10-20 persone all'anno), il costo potrebbe essere:
 - Medaglie/Targhe personalizzate: **€ 50 - € 200 cad.**
 - Attestati/Pergamene: **€ 10 - € 30 cad.**
 - Costo stimato per onorificenze: **€ 500 - € 4.000**.

3. Spese accessorie e imprevisti:

- spese impreviste, eventuale servizio fotografico/video. Costo stimato: **€ 200 - € 1.000**.

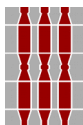
Stima Complessiva Annuale:

Considerando una manifestazione di media entità, con l'utilizzo di spazi regionali o comunali e un numero ragionevole di premiati, la spesa annuale complessiva per la "Giornata regionale della polizia locale" potrebbe realisticamente attestarsi in un range tra:

Minimo: € 1.500 (evento molto sobrio, spazi interni, pochi premiati semplici) **Massimo: € 10.000** (evento più strutturato, catering, un numero maggiore di onorificenze di valore)

Considerazioni aggiuntive:

- **Gratuità della partecipazione:** Non sono previsti compensi o rimborsi spese per la partecipazione degli operatori o dei rappresentanti al Comitato, quindi questi non sono costi aggiuntivi.



- **Regolamento attuativo:** La Giunta Regionale, tramite regolamento, definirà le caratteristiche precise delle onorificenze e le modalità di attribuzione, il che permetterà di controllare e ottimizzare i costi annuali, stabilendo, ad esempio, il numero massimo di premi da assegnare.

Quantificazione dei Costi per i Corsi Propedeutici ai Concorsi di Polizia Locale

I corsi propedeutici di cui all'**Art. 10, comma 2, lettera b ter)** sono rivolti a **soggetti esterni** che intendono partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale e che sono già in possesso dei requisiti psico-fisici. L'obiettivo è fornire loro una preparazione specifica per affrontare le prove concorsuali.

Questi corsi sono distinti dai **corsi di formazione per il personale neoassunto** (Art. 10, comma 2, lettera b bis), che sono obbligatori e destinati a chi ha già superato il concorso e viene assunto, e che tendenzialmente sono a carico dell'ente assuntrice o rientrano in programmi formativi più ampi.

1. Modalità di Organizzazione e Costi Tipici

La Regione, avvalendosi probabilmente della **Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica**, potrebbe organizzare questi corsi in diverse modalità:

- **Corsi in presenza:** Richiedono disponibilità di aule, docenti, materiale didattico cartaceo/digitale.
- **Corsi online (FAD - Formazione a Distanza):** Possono ridurre i costi logistici, ma richiedono piattaforme e-learning, supporto tecnico e docenti qualificati per l'online.
- **Modalità mista (blended):** Combinazione delle due.

I costi tipici per l'organizzazione di corsi di preparazione a concorsi pubblici includono:

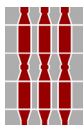
- **Compensi per docenti/formatori:** Variano in base all'esperienza, alle materie e al numero di ore di lezione. Il costo orario può oscillare tra **€ 20 e € 100 o più** per professionisti specializzati in diritto amministrativo, penale, procedure di polizia, ecc.
- **Materiale didattico:** Dispense, slide, eserciziari, accesso a piattaforme online.
- **Costi di gestione e segreteria:** Coordinamento del corso, iscrizioni, comunicazione, attestati.
- **Costi logistici (se in presenza):** Affitto aule (se non proprie), utenze, pulizie.

2. Stima dell'Importo Autorizzato (€ 15.000)

L'importo di **€ 15.000** autorizzato all'Art. 14, comma 2, è una cifra che, pur non coprendo l'organizzazione di corsi su larga scala e in maniera continuativa per un numero elevatissimo di partecipanti, è sufficiente per avviare iniziative significative.

Alcune ipotesi:

- **Numero di corsi:** Potrebbe permettere l'organizzazione di **1 o 2 edizioni complete di un corso propedeutico all'anno**, a seconda della durata e del numero di partecipanti.
- **Numero di partecipanti per corso:** Se il corso è pensato per preparare un bacino di aspiranti agenti per i concorsi che si terranno in Umbria (che non sono quotidiani né per migliaia di posti), un corso per **50-100 partecipanti** potrebbe essere un obiettivo realistico per edizione.



- **Durata del corso:** I corsi propedeutici sono spesso intensivi, con una durata che può variare da **30 a 80-100 ore di lezione**.

Esempio di ripartizione teorica per € 15.000:

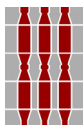
Ipotizziamo un corso di **60 ore** di lezione per un gruppo di **50-100 partecipanti**:

- **Compensi docenti:**
 - 60 ore x € 80/ora (media) = € 4.800
 - Se ci sono più docenti o materie specialistiche, si potrebbe arrivare a € **8.000 - € 10.000** per più edizioni o più ore.
- **Materiale didattico (piattaforma e/o dispense): € 1.000 - € 2.000**
- **Costi di gestione/segreteria/comunicazione: € 2.000 - € 4.000** (anche se parte del personale della Scuola Umbra o della Regione può essere impiegato, ci sono costi di coordinamento specifici).
- **Costi logistici (se in presenza, utenze, pulizie, etc.):** Variabili, ma si assume l'utilizzo di strutture regionali con costi marginali contenuti. Potrebbe essere **€ 0 - € 1.000**.

Con questa ripartizione, € 15.000 permetterebbero di coprire ampiamente le spese per uno o due cicli di formazione.

3. Destinazione del Finanziamento

L'autorizzazione di spesa di € 15.000 sul bilancio regionale dimostra la volontà della Regione di investire direttamente nella **pre-qualificazione del bacino di aspiranti** alla Polizia Locale. Questo è un incentivo per i cittadini interessati e un modo per elevare il livello generale dei candidati che affronteranno i concorsi.



PROPOSTA DI LEGGE

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 1 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)”

Art. 1

Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale
25 gennaio 2005, n. 1

1. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 2 è
abrogata.

Art. 2

Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 1/2005

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della
legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1
(Disciplina in materia di polizia locale) è
sostituita dalla seguente:

“d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale,
nel rispetto della rappresentanza territoriale, così
individuati:

- 1) 2 per i comuni sotto 10.000 abitanti;
- 2) 2 per i comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti;
- 3) 2 per i comuni sopra i 30.000.

2. Il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal
seguente:

“La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito
e non dà diritto ad alcun compenso, né a
rimborsi spesa a carico della Regione.”.

Art. 3

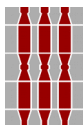
Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 1/2005

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4
è aggiunta la seguente:

“b bis) sulla modulistica in uso ad ogni
comando, al fine di uniformarne i contenuti a
livello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:

“c) sullo svolgimento dei corsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale
per gli addetti alla polizia locale, fermo restando
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro applicabili alla polizia locale in materia
di formazione del personale, compresi i corsi
attinenti a quanto disposto all'articolo 5,



comma 1, lettera g);”.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 1/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 5 le parole “dell'articolo 12 del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”).

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il personale di nuova assunzione è tenuto a frequentare uno apposito corso di formazione organizzato dalla Regione e realizzato dalla Scuola Umbra di pubblica amministrazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica) e a svolgere un periodo di addestramento presso il Comune ove è stato assunto, ovvero presso altro Comune con questo convenzionato. Tale personale, nel periodo di formazione e di addestramento, svolge, in ogni caso, le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale).”.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento del Corpo di polizia provinciale determina l'organizzazione e l'organico del Corpo, rapportati per struttura, strumenti, competenze e numero di addetti ai compiti ed ai servizi da svolgere sul territorio.”.

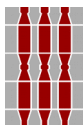
Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 1/2005)

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 1/2005 la parola “municipale” è sostituita da “locale”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 la parola “municipale” è sostituita da “locale”.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 la parola “municipale” è sostituita da “locale”.



4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "tra comuni" sono inserite le seguenti: "per gli Enti che non raggiungono il numero minimo di operatori previsto secondo i criteri stabiliti dalla presente norma all'articolo 7, comma 6".

5. Al comma 4 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale".

6. Al comma 5 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale".

7. Al comma 6 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale" le parole "ogni 700 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "ogni 1000 abitanti".

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

"6 bis. Al personale della polizia locale è rilasciata da parte dal Comune di appartenenza, una tessera di riconoscimento, con le caratteristiche stabilite dal regolamento regionale vigente.".

Art. 7

Integrazioni alla l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

"Art 8 bis

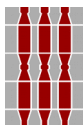
Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.".

Art. 8

Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 1/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "Copia del regolamento è trasmessa alla Giunta



regionale.”.

2. Il comma 3, dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:

“3. I servizi di pattugliamento, pronto intervento e controllo del territorio sono svolti, di norma, da almeno due unità armate, fatto salvo quanto contenuto nei regolamenti comunali.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. 5. Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, gli enti locali adottano il documento di valutazione dei rischi, specifico per la polizia locale.

4 ter. Gli enti locali possono prevedere il supporto psicologico per gli operatori di polizia locale sottoposti a particolari situazioni di stress da lavoro correlato.”.

Art. 9

Integrazioni alla l.r. 1/2005

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 1/2005 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 9 bis

Strumenti di autotutela

1. I Comuni, singoli o associati, con proprio regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell’incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

2. L’individuazione degli strumenti di autotutela e le modalità del relativo utilizzo sono stabiliti dai regolamenti del corpo o servizio di Polizia Locale di cui all’articolo 9.

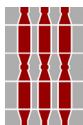
Art. 9 ter

Giornata regionale della polizia locale

1. E' istituita la giornata della polizia locale regionale, nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano, da celebrarsi ogni anno il 20 gennaio.

2. Nella giornata di cui al comma 1, la Regione, per celebrare l’impegno della polizia locale premia gli operatori che si sono distinti per particolari meriti.

3. La Giunta regionale, con proprio



regolamento, stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle stesse.

Art. 10

Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 11/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è abrogata.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte le seguenti:

“b bis) corsi di formazione per il personale neo assunto con addestramento presso le amministrazioni di appartenenza o altre amministrazioni mediante convenzione tra gli enti;

b ter) corsi propedeutici per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale rivolti ai soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per l'accesso al ruolo.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b bis)

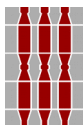
4. Il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato.

5. Al comma 3 bis, dell'articolo 11 le parole: “dall'Associazione ‘Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra’”, sono sostituite dalle seguenti: “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica”.

6. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

“3 ter. Ad integrazione dei corsi di cui al comma 1, sono organizzati di norma presso la protezione civile regionale, specifici interventi formativi per gli operatori di polizia locale, al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze per fronteggiare eventi eccezionali connessi a pubbliche calamità.

3 quater. Ogni comando o servizio di polizia locale dovrà individuare al proprio interno le figure che effettueranno corsi periodici presso le strutture della protezione civile regionale.”.



Art. 11

Integrazioni alla l.r. 1/2005

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis

Corso-concorso unico

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Umbria può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. In alternativa la Regione potrà indire una selezione pubblica per esami, per la predisposizione di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere, a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, presso gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo.

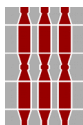
2. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola regionale di pubblica amministrazione Villa Umbra.

3. Le spese per l'espletamento del corso-concorso unico sono ripartite tra gli Enti locali aderenti alla convenzione.

4. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.

5. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.

6. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.”.



Art. 12

Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 1/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“1. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione sono stabilite con regolamento.”.

Art. 13

Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 1/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.”.

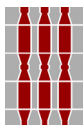
Art. 14

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 ter, introdotto dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 nell'ambito della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo all'articolo 10 comma 2, lettera b ter, è autorizzata la spesa di euro 15.000 nell'ambito della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Bilancio di previsione 2025-2027.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto



Gruppo assembleare
Partito Democratico

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse stanziata alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

5. Dalle disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I Consiglieri

Francesco Filippini (Primo Firmatario)

Maria Grazia Proietti

Cristian Betti

Letizia Michelini

Luca Simonetti